

BStGer BG.2018.27 vom 12. Oktober 2018

Bundesstrafgericht, 2018-10-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_BG.2018.27

FR: TPF BG.2018.27 du 12 octobre 2018

IT: TPF BG.2018.27 del 12 ottobre 2018

Regeste

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP).

Erwägungen

E. 2.1

Nella procedura penale, la determinazione del foro è regolamentata agli art. da 31 a 42 CPP. Gli art. 31 e 32 CPP costituiscono la *lex generalis*, mentre i fori speciali sono retti dagli art. da 33 a 38 CPP. Gli art. da 39 a 42 CPP contengono le norme procedurali per la determinazione del foro.

Giusta l'art. 31 cpv. 1 CPP, per il perseguimento e il giudizio sono competenti le autorità del luogo in cui il reato è stato commesso. Se in Svizzera si trova soltanto il luogo in cui si è verificato l'evento, sono competenti le autorità di questo luogo. Per la determinazione del foro intercantonale, il luogo in cui si è verificato l'evento gioca dunque un ruolo sussidiario rispetto al luogo di commissione, che prevale sugli altri fori possibili (decisione del Tribunale penale federale BG.2018.26 dell'8 agosto 2018 consid. 3.1; JEANNERET/KUHN, *Précis de procédure pénale*, 2a ediz. 2018, n. 3018; BARTETZKO, *Basler Kommentar*, n. 8 ad art. 31 CPP); il luogo in cui si è verificato l'evento può essere preso in considerazione se il luogo di commissione in Svizzera non può essere determinato con certezza (FINGERHUTH/LIEBER, *Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung*, Donatsch/Hansjakob/Lieber [ed.], 2a ediz. 2014, n. 16 ad art. 31 CPP).

Se il reato è stato commesso in più luoghi o se l'evento si è verificato in più luoghi, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (art. 31 cpv. 2 CPP).

Se il reato è stato commesso all'estero o se non si può determinare il luogo in cui il reato è stato commesso, il perseguimento e il giudizio competono alle autorità del luogo in cui l'imputato ha il domicilio o la dimora abituale (art. 32 cpv. 1 CPP). Tuttavia, sebbene l'art. 32 parli di "incertezza circa il luogo del reato", tale norma va in genere applicata allorquando al momento dell'avvio dell'azione penale, il luogo di commissione dell'atto non è conosciuto con certezza e la sua determinazione implicherebbe la messa in atto

- 6 -

di mezzi sproporzionati in considerazione dello stadio dell'inchiesta (BERTOSSA, *Commentaire romand*, 2011, n. 6 ad art. 32 CPP). L'art. 32 CPP trova inoltre applicazione unicamente se il luogo in cui si è verificato l'evento non si trova in Svizzera (BERTOSSA, *op. cit.*, n. 4 ad art. 32 CPP).

E. 2.2

Nel caso concreto, dagli atti risulta che, a seguito dell'incidente automobilistico avvenuto all'altezza del chilometro 29 dell'autostrada A9 Milano (e quindi su territorio italiano) e che ha visto coinvolte la vettura VW guidata da C. ed il veicolo Mercedes condotto da A., quest'ultimo avrebbe annunciato il danno riportato dalla propria automobile Mercedes all'assicurazione E. SA, compagnia che si sarebbe a sua volta rivalsa per il rimborso del danno di fr. 1'740.—sulla F. S.p.A. di C. Tuttavia, stando alla denuncia penale presentata da C. in data 11/12 aprile 2018 – che ha portato all'apertura del procedimento penale n. INC.2018.2975 da parte del MP/TI – l'annuncio del danno sarebbe avvenuto in maniera fraudolenta, essendo in realtà A. l'autore del sinistro. Peraltro, anche la testimonianza di B. (a dire di A. e di B. medesimo passeggero del veicolo Mercedes al momento dell'urto, v. act. 1.7) – secondo cui l'incidente sarebbe stato causato da C. in fase di sorpasso, dannosi poi alla fuga – conterrebbe delle dichiarazioni false e costituirebbe pertanto un atto punibile penalmente. Sempre stando a quanto indicato nella denuncia, il veicolo Mercedes è stato riparato dalla carrozzeria G. AG di Z., nel Canton Svitto.

Infine, dall'interrogatorio di A. effettuato l'11 luglio 2018 da parte della polizia svizzera, risulta che l'interrogato, dopo l'incidente, si sarebbe recato presso il posto di polizia di Como, dove però gli uffici erano chiusi. Egli avrebbe dunque telefonato alla propria assicurazione raccontando l'accaduto; gli sarebbe stato risposto che egli avrebbe dovuto richiamare il giorno seguente chiedendo specificamente di una determinata persona. A. ha quindi dichiarato di avere ricontattato telefonicamente la propria compagnia assicurativa il giorno seguente o quello successivo. Il soccorso stradale H. gli avrebbe fornito delle informazioni in merito all'altro veicolo coinvolto nell'incidente, informazioni che A. avrebbe comunicato alla propria compagnia assicurativa. Alla domanda a sapere dove egli si trovasse al momento dell'annuncio del danno alla propria assicurazione, A. ha risposto che era a casa, in Svizzera; ha precisato di avere fatto una chiamata dal Ticino presso il domicilio di suo fratello a Morbio Inferiore, in quanto doveva inizialmente capire dove dovesse fare il proprio annuncio. L'annuncio del danno in quanto tale sarebbe stato fatto al telefono, oppure forse per e-mail da casa (act. 1.7).

E. 2.3

Nella fattispecie, come visto, la procedura penale relativa ai presunti reati di truffa, falsità in documenti e falsa testimonianza va ricondotta ad un unico evento, ossia all'annuncio del sinistro presso la compagnia assicurativa

- 7 -

E. SA. Per determinare il foro di tale procedimento, le autorità del Canton Svitto si prevalgono di due eventuali legami con il Cantone Ticino. Il primo è costituito dalla denuncia presentata da C. l'11/12 aprile 2018 presso il MP/TI (act. 1.1). Il secondo va identificato in una dichiarazione fatta a verbale da A., in cui egli ha menzionato di avere effettuato una telefonata alla propria compagnia assicurativa da Morbio Inferiore (v. act. 1.7, risposta alla domanda n. 8).

In merito alla commissione di reati sul territorio del Canton Svitto, dagli atti non si evincono indicazioni concrete, se non la deduzione che l'annuncio del danno alla compagnia assicurativa sia stato fatto dal domicilio di A. nel Canton Svitto (act. 1.2), come pure la dichiarazione di A. medesimo, secondo cui egli avrebbe annunciato il sinistro da casa "[...] Die eigentliche Schadensmeldung geschah am Telefon, oder vielleicht per Mail von Zuhause aus" (act. 1.7, risposta alla domanda n. 8). Un ulteriore legame con il

Canton Svitto è costituito dal domicilio di A. a Wilen b. Wollerau, come pure dal luogo in cui è sita la carrozzeria G. AG, alla cui fattura era allegato lo scritto firmato da B.

È dunque chiaro che il luogo di commissione degli eventuali reati e del realizzarsi dell'evento vada situato o nel Canton Ticino o nel Canton Svitto, circostanza che esclude l'applicazione dell'art. 32 CPP (v. supra consid. 2.1).

E. 2.3.1

Ora, per quanto concerne la denuncia penale, va osservato che parte della dottrina ritiene che già la ricezione della medesima potrebbe costituire un atto di perseguimento ai sensi degli art. 31 e segg. CPP. Tuttavia, tale forum praeventionis potrebbe comunque determinare il foro solo nei confronti di un cantone territorialmente competente (BARTETZKO, op. cit., n. 12 ad art. 31 CPP). Altri autori reputano invece che il semplice fatto di ricevere una denuncia penale, anche se fondata, non sia sufficiente a determinare un foro ai sensi dell'art. 31 cpv. 2 CPP. Affinché ciò accada, l'autorità in questione dovrebbe dare un seguito a tale segnalazione. Ciò che conta è in effetti la volontà di agire manifestata concretamente, e non il semplice atto passivo di ricezione, come neppure la trasmissione della denuncia ad un'altra autorità giudicata competente (BERTOSSA, op. cit., n. 14 ad art. 31 CPP).

E. 2.3.2

Nella fattispecie, non è chiaro il motivo per il quale C., domiciliato in Italia, avrebbe presentato la propria denuncia penale presso il MP/TI, essendo A. domiciliato nel Canton Svitto. Il MP/TI ha ad ogni modo indicato non avere esperito alcun atto istruttorio concreto a seguito della segnalazione di C., stante appunto la necessità di chiarire la competenza territoriale (v. act. 1 pag. 4)

- 8 -

In simili circostanze, la determinazione del foro non può pertanto essere basata unicamente sul luogo in cui la denuncia penale è stata presentata, come sembra invece auspicare la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto, sostenendo che i primi atti di perseguimento sarebbero stati compiuti dalle autorità ticinesi (act. 3). Occorre piuttosto analizzare se, in funzione degli atti attualmente a disposizione (v. MOSER/SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 34 CPP), la competenza del Canton Ticino o del Canton Svitto a perseguire i reati contestati a A. e B. possa essere fondata su uno dei fori stabiliti agli art. 31 e segg. CPP. Dallo scambio di scritti intervenuti tra le autorità dei due cantoni coinvolti nella presente vertenza, non sembra essere in discussione che – almeno – le ipotesi di truffa e di falsità in documenti siano riferite ad atti commessi (anche) nel Canton Svitto; non è tuttavia chiaro se un eventuale (primo) atto penalmente repressibile sia stato compiuto in Ticino. Circostanza questa sulla quale, come visto più sopra, la Oberstaatsanwaltschaft del Canton Svitto fonda la competenza delle autorità ticinesi (act. 1.7, act. 3). Dal dossier si rileva che l'unico appiglio a tale presunta telefonata è contenuto nelle affermazioni di A. medesimo, il quale indica di avere fatto una chiamata dal domicilio del fratello a Morbio Inferiore al fine di chiarire a chi rivolgere il proprio annuncio di sinistro, mentre l'annuncio del danno in quanto tale sarebbe avvenuto in una seconda fase ("Ich war in der Schweiz, also Zuhause. Also einen Anruf machte ich mal vom Tessin her. Ich war bei meinem Bruder in Morbio Inferiore. Denn ich musste zuerst herausfinden, wo ich mich genau melden muss. Die eigentliche Schadensmeldung geschah am Telefon, oder vielleicht per Mail von Zuhause aus"; act. 1.7, risposta alla

domanda n. 8). Non è comunque noto con certezza quale sia stato il contenuto dell'eventuale telefonata effettuata dal Ticino, come neppure è dato a sapere se questa sia stata la "prima" telefonata fatta alla compagnia assicurativa. Alla luce di ciò, non vi sono agli atti sufficienti elementi che confermano l'esistenza di una comunicazione dal Ticino relativa ai dettagli del sinistro e ad altre informazioni di rilievo. Questa Corte ritiene pertanto che il luogo di commissione dei reati debba essere situato, secondo quanto dichiarato da A. medesimo (v. act. 1.7 risposta alla domanda n. 8), nel Canton Svitto, cantone in cui A. è peraltro domiciliato e in cui è stata fatta riparare la vettura Mercedes.

E. 2.4

Giusta l'art. 33 cpv. 1 CPP, tale foro si applica anche al perseguimento dell'eventuale falsa testimonianza ascritta a B., contenuta in un documento

- 9 -

firmato ma redatto in luogo e tempi sconosciuti, ma allegato alla fattura della carrozzeria G. AG di Z., Svitto.

E. 3

Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton Svitto vanno considerate competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.

E. 4

Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

- 10 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.